



Consiglio regionale

Intervento finanziario urgente in favore del Comune di L'Aquila per garantire il servizio di gestione dei rifiuti e ulteriori disposizioni.

Art. 1

(Intervento straordinario in favore del Comune di L'Aquila)

1. Al fine di fronteggiare i danni causati dall'incendio che ha distrutto il deposito e numerosi mezzi di raccolta dei rifiuti in dotazione alla società partecipata "Aquilana società multi servizi spa", nonché al fine di contenere i disagi derivanti alla popolazione del Comune di L'Aquila garantendo la continuità del servizio di gestione dei rifiuti e di tutte le attività ad esso correlate, è concesso un contributo straordinario al Comune di L'Aquila per l'anno 2023 di euro 1.000.000,00 vincolato al raggiungimento delle predette finalità.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo straordinario Comune di L'Aquila per servizio di gestione dei rifiuti", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione regionale 2023-2025 alla Missione 09, Programma 03, Titolo 1.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00, è apportata, per l'effetto, la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2023-2025, esercizio 2023:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 03, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Contributo straordinario Comune di L'Aquila per servizio di gestione dei rifiuti", per euro 1.000.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 1.000.000,00.
4. La Giunta regionale ed i Dipartimenti regionali competenti in materia adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 2

(Disposizioni per l'alienazione dell'immobile ex G.I.L. di proprietà del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è autorizzato all'alienazione dell'immobile ex G.I.L. di sua proprietà, sito in L'Aquila, via Michele Iacobucci n. 6, al Gran Sasso Science Institute, attualmente locatario dell'immobile stesso.
2. L'alienazione è effettuata sulla base della stima acquisita dalla Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale che provvede alla valutazione economico estimativa direttamente ovvero avvalendosi, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 7 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), della consulenza di un professionista esterno.

3. Il valore del bene immobile oggetto di alienazione, come determinato ai sensi del comma 2, è incrementato delle eventuali ed ulteriori spese tecniche e di stima.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, quantificati per l'anno 2023 in euro 5.000,00, si provvede a valere sulle risorse allocate alla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Capitolo di spesa 4010 "Spese per l'amministrazione generale", del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2025, esercizio 2023.
5. I proventi derivanti dall'alienazione del bene immobile di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione di investimenti nel territorio comunale della città di L'Aquila, da individuare nell'ambito degli atti di programmazione di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) approvati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dall'alienazione dell'immobile, finalizzandole alla realizzazione degli interventi di cui al comma 5.
7. La spesa per gli interventi di cui al comma 5 è autorizzata solo previo accertamento della nuova entrata relativa ai proventi di cui alla predetta alienazione, da contabilizzare a seguito del definitivo perfezionamento della connessa procedura.
8. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Direzione Attività amministrativa adottano ogni atto necessario per dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3

(Riconoscimento legittimità ex art. 73, comma 1, lett. e), d.lgs. 118/2011 s.m.i., nei confronti di Abruzzo Sviluppo S.p.A. e variazione di bilancio per il pagamento di forniture idriche erogate dalla Regione Lazio nell'anno 1992. Sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma n. 23634/2007)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità per il pagamento degli oneri correlati all'assistenza tecnica relativi all'annualità 2023, da corrispondere ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. ora FIRA S.p.A. in virtù delle convenzioni stipulate:
 - a) Convenzione Servizi AT PSR stipulata in data 20 dicembre 2019 e successivamente prorogata con DGR n. 767 del 29 novembre 2021, per l'importo di euro 349.974,43;
 - b) Convenzione affidamento AT Avviso Rebuilding sottoscritta in data 11 gennaio 2022 in attuazione della DGR n. 846 del 20 dicembre 2021 con oggetto: Avviso Rebuilding – Affidamento diretto alla società in house Abruzzo Sviluppo spa (oggi FIRA spa) del servizio di AT per l'importo di euro 72.459,36.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 349.974,43, a valere sulle risorse allocate nell'ambito della Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71520.5 del Bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023. P.d.C. 1.03.02.16.999.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte, per il menzionato importo complessivo di euro 72.459,36, a valere sulle risorse allocate nell'ambito della Missione 12, Programma 07, Titolo 1, cap. di Spesa 71210, art. 1 - denominato "Spese per avvio e gestione Pon inclusione 2014-2020 asse 4 - Interventi di capacity building rivolti agli ambiti territoriali" P.d.C. 1.03.02.16.000 del Bilancio regionale di previsione finanziario 2023-2025, esercizio 2023.
4. Al fine della necessità di istituire lo stanziamento della parte Spesa: Titolo I, Missione 09, Programma 04, capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive" con codice piano dei conti 1.10.05.04.000 denominato "Oneri da contenzioso" – CdR DPC024 in aumento per euro 210.997,24, è apportata la seguente variazione al Bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023:
 - a) parte Spesa: Titolo I, Missione 09, Programma 04, capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive" con codice piano dei conti 1.10.05.04.000 denominato "Oneri da contenzioso" – CdR DPC024 in aumento per euro 210.997,24;
 - b) parte Spesa: Titolo I, Missione 09, Programma 01, capitolo 151402, art. 2 denominato "Attività monitoraggio acque superf. e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrologico (trasf.amm.loc.)" in diminuzione per euro 50.997,24 e Titolo I, Missione 09, Programma 01, capitolo 151402, art. 4 denominato "Attività monitoraggio acque superf. e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrologico (trasf.amm.cent.)" in diminuzione per euro 160.000,00.

Art. 4

(Modifica all'art. 9 della l.r. 45/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)), le parole "dalla data delle elezioni" sono sostituite dalle parole "dalla proclamazione".

Art. 5

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 6/2023)

1. Al fine di consentire la realizzazione di ulteriori iniziative sportive nazionali ed internazionali a mente delle disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 10/2018, l'Allegato 2 - "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" all'articolo 3 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), per l'esercizio 2023, è modificato nei seguenti termini:

Capitolo	Art.	Miss.	Prog.	Tit.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione Comp. 2023	Previsione Comp. 2024	Previsione Comp. 2025	LEGGE REGIONALE
91472	2	06	01	1	"TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SPORTIVE- TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI"	DPH002	€ 1.650.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	L.R. 10/2018

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, prevedenti l'incremento della dotazione del capitolo di spesa 91472.2 di importo pari ad euro 150.000,00 per l'esercizio 2023, al Bilancio di previsione 2023-2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Esercizio 2023:

- a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo 91472, art. 2, per euro 150.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 02, per euro 150.000,00.
3. All'articolo 28, comma 1, della l.r. 6/2023, le parole "pari ad euro 1.000.000,00" sono sostituite dalle parole "pari ad euro 350.000,00".

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 99/1 del 14.11.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE